

opportunamente dovrebbe essere quantificato in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada.

Le spese di accertamento, come tali, devono avere un costo documentabile poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell'articolo sopra citato, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa.

Difatti, appare evidente come le procedure di tale tipo, oggetto di appalto, rientrino tra "le spese di accertamento" e come tali, è possibile sia effettuare una quantificazione analitica dei costi, sia determinare il corrispettivo da riconoscere all'impresa appaltante.

Diversamente tali oneri sarebbero invece sottratti dall'importo della sanzione riducendo in tal modo il provento contravvenzionale.

Per inciso apparirebbe paradossale anche, nel caso di accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, che a fronte di una identica attività vengano corrisposte somme enormemente diverse tra loro. Basti pensare infatti che le sanzioni, in questo caso, sono di entità diversa in funzione della entità del superamento del limite.

Tale situazione, tra l'altro, potrebbe assumere anche connotati di natura penale, in quanto vi è il sospetto per la fattispecie in esame, non si possa escludere l'ipotesi di truffa ai danni degli automobilisti sanzionati.

Pertanto, se tale eventualità dovesse essere in futuro confermata dagli organi giurisdizionali competenti, i Comuni coinvolti potrebbero essere costretti a rifondere agli automobilisti interessati l'importo pagato per le multe, oltre che sostenere le spese processuali.

Da un punto di vista pratico, la possibilità di determinare l'incidenza dei costi di accertamento in quota percentuale dell'importo della sanzione – sempre da aggiungere a questo importo – l'operazione può anche essere eseguita, sia pure in forma strumentale, ma solo nel caso di violazione che preveda un unico importo della sanzione.

Per il caso di violazione che importa sanzioni diverse – vedesi eccesso di velocità ex art. 142 del codice – e con costi di accertamento invece invariati, occorrerebbe determinare tante percentuali, quante sono le fattispecie.

In caso contrario ad attività invariata corrisponderebbero importi enormemente diversi.

Diversa è la questione della determinazione del costo inerente al noleggio ed alla manutenzione dei dispositivi di rilevamento, poiché tale spesa può invece gravare, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del Codice della strada, sui proventi in genere

delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché tra le varie fattispecie di possibili spese è prevista anche "la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale" senza l'obbligo di ripartite tale spesa su ogni singolo accertamento, prescindendo dal numero degli accertamenti eseguiti.

Una determinazione "a priori" del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe anche in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nell'articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.

Inoltre, se da una parte appare illogico in un rapporto contrattuale con natura "do ut facias" vincolare il corrispettivo per la prestazione ad una "alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministrative comminate, dall'altra appare alquanto paradossale che l'attività di accertamento sia effettuata dai medesimi soggetti che hanno accettato tale rischio contrattuale, in tal modo i soggetti appaltanti determinerebbero loro stessi l'entità del corrispettivo, aggirando altresì il rischio contrattuale, in quanto la società appaltatrice del servizio condizionerebbe il proprio "quantum" alla realizzazione di un "evento", nella fattispecie in esame alla eventuale attività di accertamento da parte degli organi accertatori, e non alla attività di servizio e di fornitura effettivamente prestata.

In tal modo, da un punto di vista sostanziale, si avrebbe una palese alterazione della fattispecie contrattuale tipica del contratto di fornitura o di servizi contemplato dal diritto amministrativo, tale da far emergere elementi di illegittimità e di inefficacia in seno ai contratti, nonché motivi di annullamento degli stessi.

Peraltro, se l'organo di polizia stradale optasse per l'acquisto del dispositivo di rilevamento e non per il noleggio, non si comprende come sarebbe possibile determinare l'incidenza di tale costo su un singolo accertamento, dal momento che il numero degli stessi sarebbe non definibile.

Inoltre, determinando il corrispettivo alla società appaltatrice sulla base di una "percentuale predeterminata", non conoscendo a priori il numero delle infrazioni e l'importo che discenderebbe da queste, si rischierebbe di elargire alla società suddetta una cifra per la locazione che consentirebbe addirittura l'acquisto e la proprietà dei dispositivi in questione, lasciando in tal modo giustificati motivi di intervento da parte della Corte dei Conti.